

SCHEMA N..... NP/12480

DEL PROT. ANNO2016

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

OGGETTO : L.r. 15/2015 art.26,c.5. Adozione della variante al piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico Ambiti 19 "Cinque Terre" relativamente all'aggiornamento della normativa in recepimento dei criteri di cui alla D.G.R. 1208/2012

DECRETO

N.

122

DATA

20/06/2016

del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA

di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRETTORE GENERALE**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo, come modificato dalla l.r. n. 221/2015, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di bacino ex lege 183/1989, le cui funzioni sono demandate alle Autorità di Bacino Distrettuali ed ha, peraltro, previsto all'art.170 c.2-bis, la proroga dell'Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 sino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'art. 63 dello stesso d.lgs n. 152/2006;
- la l.r. n. 15/2015, recante "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56", ed, in particolare, il Capo II del Titolo II che ha adeguato il regime previgente in materia di pianificazione di bacino regionale, di cui alla l.r. n. 58/2009, ed in particolare:
 - l'art. 26 che, nel disciplinare la procedura per l'approvazione di varianti ai piani di bacino, prevede:
 - al comma 5, una procedura semplificata per varianti non ricadenti nelle fattispecie delle varianti "sostanziali" di cui al comma 3, la cui approvazione è demandata alla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato tecnico di bacino;
 - al comma 4 che le varianti che consistono nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino siano approvate con le modalità di cui al soprarichiamato comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione di adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini ivi indicati;
 - al comma 6 l'indizione della fase di pubblicità con atto degli uffici regionali, nel quale sono stabilite le modalità ed i termini di divulgazione e della presentazione delle osservazioni, nonché un adeguato regime transitorio, che fissi adeguate misure di salvaguardia o di attenzione fino all'entrata in vigore definitiva della variante;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa *Giozanna Gorziglia*)

17/06/2016

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ATTO

 SETTORE STAFF CENTRALE
 E SERVIZI GIUNTA
 P C C
 L'ISTRUTTORE
 (D.ssa Augusta Ginepro)


Sp1208-2

PAGINA : I

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

SCHEMA N..... NP/12480

DEL PROT. ANNO2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

- la D.G.R. n. 1111/2015, recante "Indirizzi procedurali e modalità operative ai fini di semplificazione degli iter approvativi relativi alla pianificazione di bacino regionale", che, in particolare:
 - domanda ad un atto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino, individuato ai sensi della l.r. n. 15/2015, nel Direttore del Dipartimento competente in materia di Ambiente e difesa del suolo, l'adozione di varianti ai piani di bacino vigenti che seguono l'iter di cui all'art.26, c.5, della l.r. 15/2015 ai fini dell'indizione della fase di pubblicità partecipativa ai sensi del c.6 dello stesso articolo, secondo lo schema procedurale indicato nella stessa deliberazione;
 - stabilisce che venga prevista, quale regime transitorio ai sensi del citato comma 6, l'applicazione delle ordinarie misure di salvaguardia, prevedendo che, fino all'approvazione, si applichino le disposizioni più restrittive tra quelle del piano vigente e quelle della variante adottata;

RICHIAMATI altresì i criteri ed indirizzi di riferimento dell'Autorità di bacino regionale, ancora vigenti ai sensi dell'art. 27, c.3, l.r. 15/2015 per quanto compatibili con la nuova organizzazione dell'Autorità di Bacino, ed in particolare:

- la DGR n.1265/2011 con la quale è stato approvato il testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa di attuazione dei Piani di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico;
- la DGR n. 1208/2012 che ha ulteriormente approvato, a parziale modifica ed integrazione degli indirizzi vigenti, l'aggiornamento dei criteri relativamente alla disciplina dell'assetto geomorfologico;
- la DGR n. 894/2010, come integrata dalla DGR 987/2011, con la quale sono stati forniti indirizzi procedurali ex l.r. 58/2009 per l'espressione dei pareri del Comitato sulle istanze di varianti ai piani di bacino vigenti;

PREMESSO che:

- la proposta della variante in esame ha ad oggetto l'aggiornamento della normativa del piano di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dell' Ambito 19 "Cinque Terre" per il recepimento dei criteri dell'Autorità di bacino regionale approvati con la DGR n. 1208 del 12-10-2012;
- che la soprarichiamata delibera indicava il termine di tre mesi alle Province al fine del recepimento dei relativi criteri nel piano di bacino;

PRESO ATTO che:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Giovanna Cotziglia)

17/06/2016

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ATTO

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P C C
L'ISTRUTTORE
(D.ssa Augusta Ginesi)


Sp1208-2

PAGINA : 2

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

SCHEMA N. NP/12480

DEL PROT. ANNO 2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

- la Provincia della Spezia, nella sua qualità di organo dell'Autorità di bacino era tenuta ai sensi della l.r. n. 58/200 ad approvare la variante del piano volta al recepimento dei suddetti criteri;
- che non risulta avviato, nonostante ripetuti solleciti da parte degli uffici regionali, alcun procedimento di variante di cui sopra;

DATO ATTO che:

- la Regione, per effetto dell'art.171 c.1 della l.r. n.15/2015, a far data dal 1 luglio 2015 è subentrata nella titolarità delle funzioni relative alla pianificazione di bacino, esercitata nei termini indicati agli art. 16 e seguenti della sopracitata legge;
- ai sensi dell'art.27, c.4 della precitata legge regionale, i procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle soprarichiamate funzioni sono acquisiti dagli uffici regionali che li concludono con le modalità e le procedure di cui al Capo II della soprarichiamata legge, fermi restando i pareri, gli atti ed i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa previgente;
- la variante in esame rientra nelle fattispecie di "variante non sostanziale", di cui all'art. 26, c.5 della l.r. 15/2015, per quanto disposto dal c.4 della precitata l.r., in quanto finalizzate al recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino;

CONSIDERATO che:

- il Comitato Tecnico di Bacino ha esaminato, nella seduta del 16/06/2016, la proposta di variante predisposta dal Settore Assetto del Territorio, esprimendosi favorevolmente circa l'ulteriore corso della pratica; con il parere n.9/2016;
- è necessario procedere all'avvio dell'iter di approvazione della variante in questione, competenza del Segretario Generale dell'Autorità di bacino regionale ai sensi del punto 1 lett. c) del dispositivo della DGR 1111/2015, avente ad oggetto l'aggiornamento della normativa dei piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dell'Ambito 19 "Cinque Terre" volta al recepimento dei criteri approvati dall'Autorità di bacino con DGR n. 1208/2012;
- è necessario, ai sensi dello stesso art. 26, c. 4, far precedere l'approvazione della variante da una fase di pubblicità partecipativa, che consenta a tutti i soggetti interessati di esprimere eventuali osservazioni, da avviare con il presente atto;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che il Direttore del Dipartimento Ambiente, nella sua qualità di Segretario dell'Autorità di bacino Regionale, e secondo il disposto dell'art. 26, c.5 e 6 , della l.r. 15/2015 e per applicazione del punto sub 1, lett. b) del dispositivo della DGR 1111/2015, preso atto del parere n. 9/2016 del Comitato Tecnico di Bacino, di cui all'Allegato 1 parte integrante del presente atto, adotti la variante ai sensi dell'art.26 commi 4 e 5 della L.R. n.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Giovanna Gorziglia)

27/06/2016

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ATTO

SEGRETERIA CENTRALE
COMITATO GIUNTA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
DISTRUTTORE
(D.ssa Augusta Ghisla)

Sp1208-2

PAGINA : 3

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

SCHEMA N..... NP/12480

DEL PROT. ANNO2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

15/2015 ai Piani di Bacino per la Tutela dal rischio idrogeologico degli Ambiti 19 "Cinque Terre" relative al recepimento dei criteri approvati con DGR n.1208/2012, di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini dell'indizione della prevista fase di pubblicità partecipativa, preventiva all'approvazione della variante stessa, per consentire a chiunque sia interessato di esprimere eventuali osservazioni;

DATO ATTO, altresì, che:

- l'attuazione della fase di pubblicità partecipativa è demandata al Settore Assetto del Territorio, nei termini di cui alla DGR 1111/2015;
- a seguito della conclusione della fase di pubblicità partecipativa di cui sopra, la Giunta Regionale, nella sua qualità di organo dell'Autorità di bacino Regionale ai sensi della l.r. 15/2015, procederà all'approvazione della variante in questione e ne disporrà la pubblicazione sul BURL ai fini della sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 26, c. 8, della l.r. 15/2015;

RITENUTO, infine, necessario che, in conformità all'art. 26, c.6, della l.r. 15/2015 ed in applicazione della DGR 1111/2015, fino all'entrata in vigore definitiva della variante in adozione, si applichino le disposizioni più restrittive tra quella del piano vigente e quella della variante adottata, quale adeguato regime transitorio;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di adottare, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità partecipativa di cui all'art. 26, c. 4 e 6 della l.r. 15/2015, la variante al Piano di Bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico dell'Ambito 19 "Cinque Terre" relativa all'aggiornamento dei regimi normativi in applicazione della DGR n. 1208/2012, costituita dagli elaborati di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, come predisposto sulla base del parere n. 9/2016 del Comitato Tecnico di Bacino, di cui all'Allegato 1 al presente atto;
2. di stabilire ai sensi dell'art. 26, c.6 della l.r. 15/2015 che, fino all'entrata in vigore della variante in oggetto, si applichino le disposizioni più restrittive tra quelle del piano vigente e quelle della variante adottata, come previsto dalla DGR 1111/2015;
3. di dare atto che, a seguito della conclusione della fase di pubblicità partecipativa, si procederà, ai sensi dell'art. 26, c.5 della l.r. 15/2015, all'approvazione della variante in questione, disponendone la pubblicazione sul BURL ai fini della sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 26, c. 8, della stessa legge.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Giovanna Gorziglia)

17/06/2016

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ATTO

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
(Dott. Antonio Sili) *AS*

Sp1208-2

PAGINA : 4

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

SCHEMA N. NP/12480

DEL PROT. ANNO2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

----- FINE TESTO -----

20/06/2016

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Adriano Musitelli)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Giovanna Corziglia)

17/06/2016

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ATTO

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA


P C C
L'ISTRUTTORE
(D.ssa Augusta Gines)

Sp1208-2

PAGINA : 5

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO 1



AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE



COMITATO TECNICO DI BACINO

Seduta del 16/06/2016

PARERE N. 9/2016

**Parere
ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.26 della l.r. 15/2015**

***Piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico
Ambiti 18 – 19 - 20***

Oggetto:

Aggiornamento della normativa dei piani di bacino stralcio
per la tutela dal rischio idrogeologico
per il recepimento dei criteri approvati con DGR.n. 1208/2012

Proponente:
Regione Liguria

**IL COMITATO TECNICO DI BACINO
DELL'AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE**

RICHIAMATA la legge regionale 10/04/2015, n. 15 ed in particolare l'art. 26 che prevede:

- al comma 4, che le varianti che consistono nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino siano approvate con le modalità di cui al successivo comma 5, garantendo, in ogni caso l'attivazione di adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini ivi indicati;
- al comma 5, che le modifiche od integrazioni non sostanziali ai piani di bacino siano approvate dalla Giunta Regionale, previa l'acquisizione del parere vincolante del Comitato Tecnico di Bacino in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino;

RICHIAMATI altresì i criteri ed indirizzi di riferimento dell'Autorità di bacino regionale, vigenti ai sensi dell'art 27, c.3 della l. r. 15/2015, ed in particolare:

- la DGR 1265/2011 con la quale è stato approvato il testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa di attuazione dei Piani di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico;
- la DGR 1208/2012 che ha ulteriormente approvato, a parziale modifica ed integrazione degli indirizzi vigenti, l'aggiornamento dei criteri relativamente alla disciplina dell'assetto geomorfologico;
- la DGR 894/2010 con la quale sono stati forniti indirizzi procedurali e modalità operative per l'espressione dei pareri del Comitato sulle istanze di varianti ai Piani di Bacino vigenti, per quanto ancora vigente in quanto non in contrasto con la nuova organizzazione dell'Autorità di Bacino;
- la DGR 1111/2015 con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art.19 della l.r. n.15/2015, gli indirizzi procedurali e le modalità operative a fini di semplificazione degli iter approvativi relativi alla pianificazione di bacino regionale; ed, in particolare, dispone che le suddette varianti siano adottate con atto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino regionale, ai fini dell'indizione della fase di pubblicità partecipativa ai sensi del c.6 dell'art. 26 della l. r. 15/2015, acquisito il parere vincolante del Comitato Tecnico di Bacino;

PREMESSO che:

- la richiesta di parere ha ad oggetto l'aggiornamento della normativa dei piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico degli Ambiti 18, 19 e 20 per il recepimento dei criteri dell'Autorità di bacino regionale approvati con la DGR n. 1208 del 12-10-2012;
- che la soprarichiamata delibera indicava il termine di tre mesi alle Province al fine del recepimento dei relativi criteri nei piani di bacino;

PRESO ATTO che:

- la Provincia della Spezia, nella sua qualità di organo dell'Autorità di bacino era tenuta ai sensi della l.r. n. 58/200 ad approvare le varianti dei piani volte al recepimento dei suddetti criteri;
- che non risulta avviato, nonostante ripetuti solleciti da parte degli uffici regionali, alcun procedimento di variante di cui sopra;

DATO ATTO che:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Giovanna Gorziglia)

- la Regione, per effetto dell'art.171 c.1 della l.r. n.15/2015, a far data dal 1 luglio 2015 è subentrata nella titolarità delle funzioni relative alla pianificazione di bacino, esercitata nei termini indicati agli art. 16 e seguenti della sopracitata legge;
- ai sensi dell'art.27, c.4 della precitata legge regionale, i procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle soprarichiamate funzioni sono acquisiti dagli uffici regionali che li concludono con le modalità e le procedure di cui al Capo II della soprarichiamata legge, fermi restando i pareri, gli atti ed i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa previgente;
- le varianti in esame rientrano nelle fattispecie di "varianti non sostanziali", di cui all'art. 26, c.5 della l.r. 15/2015, per quanto disposto dal c.4 della precitata l.r., in quanto finalizzate al recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino;

VISTA la documentazione posta agli atti della seduta del Comitato Tecnico di Bacino del 16/06/2016, rappresentata dalla normativa aggiornata dei piani di bacino degli Ambiti n. 18, 19 e 20 volta al recepimento dei criteri a suo tempo approvati dall'Autorità di bacino regionale con la DGR n. 1208/2012, conservata presso la struttura regionale Assetto del Territorio;

DATO ATTO che il presente parere è espresso secondo il disposto dei commi 4 e 5 dell'art.26 della l.r. n. 15/2015, che, nel caso di varianti che consistono nel recepimento di criteri ed indirizzi approvati dell'Autorità di bacino, prevedono, in particolare, che le stesse siano approvate Giunta regionale acquisito il parere vincolante del Comitato Tecnico di Bacino, dopo l'espletamento delle procedure di pubblicità partecipativa;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

a) Contenuti della variante

La variante riguarda l'aggiornamento dei regimi normativi dei piani, al fine di recepire le modifiche ed integrazioni ai criteri vigenti disposti dalla Giunta regionale, nella sua qualità di Autorità di bacino regionale, con la DGR n. 1208/2012.

Si tratta della modifica dei regimi normativi dei piani per quanto concerne gli aspetti di carattere geologico.

Si sottolinea che l'aggiornamento cartografico conseguente alla definizione nella carta della suscettività dissesto delle Aree speciali distinte in tipo A, B1 e B2 non è al momento disponibile.

Nelle more di un prossimo e tempestivo aggiornamento in tal senso della cartografia, permangono nella carta della suscettività al dissesto le aree speciali vigenti denominate "cave e discariche (grossi riporti)" di colore grigio (art. 12 c. 2 lett. d)). Per dette aree, si specifica il seguente regime normativo a carattere transitorio riportato all'art. 16bis, c. 8:

a) nel caso di cave attive e discariche in esercizio le disposizioni dei rispettivi piani di settore;

b) negli altri casi, previa verifica dell'Ufficio regionale competente sull'effettivo grado di suscettività al dissesto, la corrispondente disciplina di cui all'art. 16.

Pertanto la documentazione oggetto di parere riguarda solo l'elaborato normativo.

b) Considerazioni del Comitato

Le varianti proposte rispondono all'esigenza di adeguamento dei piani di bacino ai criteri stabiliti dall'Autorità di bacino, ed, in particolare, al disposto della DGR n.1208/2012 che innova gli aspetti geomorfologici dei piani.

Tale adeguamento comporta la modifica della normativa dei piani in oggetto, in accordo ai criteri della precitata deliberazione.

In particolare la variante risponde all'esigenza di una maggiore omogeneizzazione delle discipline vigenti avuto riguardo ai regimi normativi applicati dall'Autorità di bacino del F. Po e dall'Autorità di bacino del

F. Magra anche nell'ottica della semplificazione e di una maggiore razionalizzazione delle procedure vigenti. La variante riguarda, inoltre, un migliore coordinamento tra la pianificazione di bacino e la pianificazione di livello comunale, una disciplina ad hoc per le aree di cava inattive e discariche dismesse nell'ambito della classe denominata "speciale", chiarimenti e specificazioni dei criteri per le aree classificate Pg4 e Pg3a e Pg3b, l'introduzione della problematica delle impermeabilizzazioni dei suoli e di misure di attenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico a causa di fenomeni di debris-flow o di espansione di frane.

Il Comitato, in particolare, relativamente alla problematica rappresentata dal mancato aggiornamento al momento della cartografia della suscettività al dissesto con la revisione delle Aree speciali sulla base delle disposizioni degli art. 12 c.2 lett c) e 16 bis (commi da 2 a 7) delle norme di attuazione di piano, stabilisce che sulle aree di cava abbandonata e discarica dismessa rappresentate nelle vigenti cartografie, previa verifica degli uffici regionali competenti sul grado di suscettività al dissesto, vengano applicati anche i regimi normativi di cui all'art.16 bis.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che la variante proposta risulti conforme ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di Bacino regionale;

sulla base delle motivazioni sopra esposte, che si intendono integralmente richiamate,

ESPRIME

ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5, dell'art. 26 della l.r. 15/2015, **parere favorevole**, relativamente alle varianti dei piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico Ambiti 18 "Ghiararo", 19 "Cinque terre" e 20 "Golfo della Spezia", volte al recepimento della normativa di attuazione dei criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino regionale ex DGR n.1208/2012

f.to IL PRESIDENTE

Ing. Roberto Boni

Sommario

TITOLO I - FINALITÀ, CONTENUTI ED ELABORATI DI PIANO.....	2
CAPO I - Finalità ed ambito di applicazione del Piano	2
Art. 1 Finalità generali del Piano.....	2
Art. 2 Ambito di applicazione	2
CAPO II - Contenuti del Piano	3
Art. 3 Oggetto del Piano	3
Art. 4 Elaborati di Piano	3
TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO.....	4
CAPO I - Indirizzi e norme di carattere generale	4
Sezione I - Norme generali di carattere idrogeologico per la prevenzione del dissesto	4
Art. 5 Indirizzi tecnici vincolanti a carattere generale	4
Art. 5bis Indirizzi tecnici vincolanti volti a mitigare gli effetti dell' impermeabilizzazione dei suoli.	5
Sezione II - Norme di Carattere idraulico	6
Art. 6 Reticolo idrografico significativo.....	6
Art. 7 Portata di piena di progetto.....	6
Art.8 Distanze dai corsi d'acqua	7
Art. 9 Tombinature e coperture	7
Art. 10 Adeguamento opere in concessione.....	8
Art.11 Manutenzione degli alvei.....	8
CAPO II - Articolazione del territorio in categorie	9
Art.12 Individuazione e categorie di aree	9
CAPO III - Norme specifiche per ciascuna categoria di area.....	11
Sezione I - Disciplina dell'assetto idraulico dei fondovalle	11
Art. 13 Alveo attuale.....	11
Art.14 Fascia di riassetto fluviale	11
Art.15 Fasce di inondabilità	12
Art. 15-bis Derogabilità alla disciplina delle fasce di inondabilità per opere pubbliche	15
Sezione II - Disciplina dell'assetto geomorfologico	17
Art.16 Aree a diversa suscettività al dissesto	17
Art 16 bis Aree speciali	20
Art 16 ter Misure di attenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico	21
TITOLO III - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	21
Art. 17 Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua	21
Art 18 Indirizzi in materia di Protezione Civile.....	22
TITOLO IV - ATTUAZIONE DEL PIANO.....	22
Art 19 Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale	22
Art 20 Gestione del Piano - soggetti preposti alla sua applicazione	22
Art 21 Indicazione dei soggetti attuatori	22
Art.22 Programmi di intervento	23
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	24
Art.23 Regime transitorio	24
Art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano.....	24
Art.25 Durata del Piano e suo adeguamento	24
Art. 26 Condoni edilizi – pareri ex art. 32, L.47/85	25
APPENDICE - RIFERIMENTI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DI RILIEVO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEI PIANI.....	26
QUADERNO DEGLI ALLEGATI TECNICI.....	27
ALLEGATO 1: INDAGINI DI DETTAGLIO A SUPPORTO DI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE IN AREE CLASSIFICATE Pg3b IN ASSENZA DI STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE ADEGUATO AL PIANO DI BACINO.....	28
Omissis allegati da 2 a 7	

TITOLO I

FINALITÀ, CONTENUTI ED ELABORATI DI PIANO

CAPO I

Finalità ed ambito di applicazione del Piano

Art. 1 Finalità generali del Piano

1. Il presente Piano per l'assetto idrogeologico nei bacini dell'Ambito 19 afferenti al territorio delle Cinque Terre, redatto ai sensi del comma 1, dell'art. 1, del d.l. 11 giugno 1998 n.180 convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998 n.267:
 - a) costituisce piano stralcio di bacino ai sensi del comma 6 ter, dell'art.17 della l. n. 18 maggio 1989 n.183 relativo ai settori funzionali individuati dal comma 3 dello stesso art.17;
 - b) ha valore di piano territoriale di settore;
 - c) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso relative alle aree suscettibili di dissesto idrogeologico finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio.
2. Il Piano definisce le sue scelte attraverso la valutazione unitaria dei vari settori di disciplina con l'obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di esondazione, di perseguire il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio, nonché la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.
3. Il Piano persegue le finalità della difesa idrogeologica e della rete idrografica, il miglioramento delle condizioni di stabilità del suolo, di recupero delle aree interessate da particolari fenomeni di degrado e dissesto, di salvaguardia della naturalità mediante la definizione :
 - a) del quadro della pericolosità e del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di inondazione e di dissesto considerati;
 - b) dei vincoli e delle limitazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di pericolosità;
 - c) delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del loro livello di efficacia in termini di sicurezza;
 - d) degli interventi per la sistemazione del dissesto dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
 - e) degli interventi per la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua;
 - f) di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le previsioni del Piano si applicano ai bacini idrografici dei torrenti dell'Ambito 19– Cinque Terre che interessa i Comuni di Monterosso al Mare, Vernazza e Riomaggiore.
2. Per gli aspetti non trattati nel presente Piano continuano a restare in vigore le norme di salvaguardia del comma 1, dell'articolo 26 l.r. n.9/93, se compatibili.

CAPO II

Contenuti del Piano

Art. 3 Oggetto del Piano

1. Il Piano persegue gli obiettivi di settore ai sensi dell' art. 15 della l.r. n.9/93 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle lettere a, c, d, e, g, m, o, t, v, per gli aspetti attinenti all'assetto idrogeologico ed ha i seguenti contenuti essenziali:
 - I) quadro conoscitivo del territorio e delle sue caratteristiche
 - II) individuazione delle problematiche e delle criticità del bacino e delle relative cause
 - III) individuazione delle aree a diversa pericolosità idraulica e geomorfologica
 - IV) individuazione dei livelli di rischio idrogeologico in relazione agli elementi presenti nelle varie aree
 - V) definizione del piano degli interventi di mitigazione del rischio
 - VI) determinazione delle norme d'uso, dei vincoli e delle prescrizioni in funzione delle specifiche condizioni idrogeologiche.

Art. 4 Elaborati di Piano

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati, contenenti le previsioni di piano:
 - I. Relazione generale
 - II. Piano degli interventi di mitigazione del rischio
 - III. Norme di attuazione e relativi allegati
 - Tav.9 Carta delle fasce di inondabilità (pericolosità idraulica)
 - Tav.10 Carta della suscettività al dissesto (pericolosità geomorfologica)
 - Tav.12 Carta del rischio idrogeologico
 - Tav.15 Carta degli interventi
2. Costituiscono elaborati di analisi del Piano le seguenti cartografie, schede e documenti di indagine e studio¹:
 - Tav.1 Carta dell'acclività dei versanti
 - Tav.2 Carta geolitologica
 - Tav.3 Carta geomorfologica
 - Tav.4 Carta idrogeologica
 - Tav.5 Carta dell'uso del suolo
 - Tav.6 Carta del reticolo idrografico
 - Tav.7 Carta delle aree storicamente inondate
 - Tav.8 Carta delle tracce delle sezioni idrauliche
 - Tav.11 Carta degli elementi a rischio
 - Tav.13 Carta dei sottobacini e sezioni di chiusura
 - Tav.14 Carta dei tratti indagati con verifiche idrauliche estese
 - Tav. 16 Carta di ubicazione dell'alveo attuale
 - Allegati relativi alle verifiche idrauliche (Annesso calcoli idraulici)

¹ Tale materiale non è oggetto di pubblicazione in fase di divulgazione del piano approvato, ma deve essere tenuto a disposizione per la consultazione presso la Regione.

In ogni caso gli elaborati del presente articolo costituiscono elementi propedeutici alla elaborazione della descrizione fondativa dei PUC ai sensi della l.r. n.36/1997.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

CAPO I

Indirizzi e norme di carattere generale

Sezione I - Norme generali di carattere idrogeologico per la prevenzione del dissesto

Art. 5 Indirizzi tecnici vincolanti a carattere generale

1. Nell'ambito del bacino valgono i seguenti indirizzi vincolanti di carattere generale che devono essere recepiti e sviluppati dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali, nonché dalle specifiche norme di settore.
2. Al fine di prevenire i fenomeni di dissesto:
 - a) non sono consentiti gli interventi che richiedano sbancamenti e riporti, che incidano negativamente sulla configurazione morfologica esistente o compromettano la stabilità dei versanti;
 - b) deve essere mantenuta efficiente la rete scolante generale (fossi, cunette stradali) e la viabilità minore (interpodereale, podereale, forestale, carrarecce, mulattiere e sentieri) che, a tal fine, deve essere dotata di cunette tagli acqua e di altre opere similari;
 - c) in occasione di scavi connessi alla realizzazione di interventi urbanistico-edilizi, qualora sia individuata la presenza di acque sotterranee, devono essere eseguite idonee opere di intercettazione;
 - d) nei territori boscati in abbandono e nelle aree cespugliate e prative ex coltivi, vanno favoriti sistematici interventi di recupero qualitativo dell'ambiente mediante l'introduzione di specie arboree ed arbustive conformi alle tipologie individuate dalla normativa forestale, tenuto conto delle funzioni del loro apparato radicale a contributo del consolidamento dei suoli ;
 - e) le attività agro-forestali, al fine di non incidere negativamente sulla stabilità dei versanti, devono darsi carico, anche in base a specifiche normative e regolamenti di settore, di provvedere ad una adeguata gestione del soprassuolo, convogliare le acque di sorgente e di ristagno idrico nel reticolo di scolo, impostare adeguati canali di raccolta delle acque e mantenerne nel tempo la loro efficienza;
 - f) è fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in merito alla gestione ed al miglioramento dei boschi e dei pascoli e delle relative modalità di utilizzazione previste dai Piani di assestamento ed utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, definiti ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 4/99.
3. Al fine di preservare i suoli, nelle aree percorse da incendi boschivi devono essere approntate misure di contenimento dell'erosione del suolo, anche mediante l'utilizzo del materiale legnoso a terra e di quello ricavato dal taglio dei fusti in piedi gravemente compromessi e/o in precarie condizioni di stabilità. Ove ricorrano condizioni di possibile rischio di fluitazione del rimanente materiale legnoso a terra per effetto di eventi meteorici, sono adottate idonee misure di rimozione, riduzione o sistemazione dello stesso.
4. Al fine di mantenere le caratteristiche naturali del territorio, la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, all'impiego di tecniche naturalistiche, di rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua e di opere di ingegneria ambientale volte alla sistemazione dei versanti.

Art. 5bis Indirizzi tecnici vincolanti volti a mitigare gli effetti dell' impermeabilizzazione dei suoli.

1. Al fine di mitigare gli effetti degli interventi che producono impermeabilizzazione dei suoli, nonché migliorare il sistema di smaltimento delle acque superficiali e favorirne il riuso in sito, si definiscono i seguenti indirizzi vincolanti che devono essere recepiti dagli strumenti urbanistici comunali ed in fase di progettazione dei singoli interventi.
2. Ogni intervento che comporti una diminuzione della permeabilità del suolo si deve dare carico, in primo luogo, di mettere in atto misure di mitigazione tali da non aumentare, nell'areale di influenza, l'entità delle acque di deflusso superficiale e sotterraneo rispetto alle condizioni precedenti all'intervento stesso. La realizzazione di un nuovo intervento costituisce, altresì, occasione di miglioramento dell'efficienza idraulica della porzione di bacino interessato.
3. Nei centri urbani la realizzazione di nuove edificazioni o di opere di sistemazione superficiale di aree pubbliche e private, è subordinata all'esecuzione di specifici interventi ed accorgimenti tecnici atti a conservare un'adeguata percentuale di naturalità e permeabilità del suolo.
4. Gli strumenti urbanistici generali recepiscono tali indicazioni e prevedono specifiche disposizioni e misure volte a regolamentare e a prevenire le conseguenze degli interventi di impermeabilizzazione dei suoli tenendo conto delle particolari caratteristiche territoriali a scala locale, nonché delle criticità idrauliche e dell'adeguatezza dell'intera rete utilizzata per lo smaltimento delle acque.
5. Le norme di attuazione dei piani urbanistici comunali nonché gli elaborati di progetto dei singoli interventi contengono specifiche indicazioni a riguardo degli interventi che producono impermeabilizzazione del suolo finalizzate alla loro limitazione, alla mitigazione delle relative conseguenze, nonché all'attuazione di forme di compensazione; in particolare sono tenuti a:
 - a) prevedere adeguati sistemi di regimazione delle acque piovane atte a rallentare lo smaltimento, impiegando, nella realizzazione di nuovi spazi pubblici o privati o di loro eventuali risistemazioni (piazze, parcheggi, aree attrezzate, impianti sportivi, viabilità ecc), modalità costruttive che favoriscano, in via preferenziale, l'infiltrazione delle acque nel terreno, quali pavimentazioni drenanti e permeabili, verde pensile, e tecniche similari e, qualora ancora necessario per la ritenzione temporanea delle acque, la realizzazione di idonee reti di regolazione e drenaggio;
 - b) indirizzare, soprattutto a fronte di interventi che comportano un significativo impatto, a mettere in atto adeguate forme di compensazione finalizzate al riequilibrio tra le superfici impermeabilizzate e quelle naturali attraverso la previsione di interventi di rinaturalizzazione di aree già impermeabilizzate a fronte della sigillatura di superfici permeabili.
 - c) incentivare il riuso in sito delle acque raccolte;
 - d) mantenere le acque nel bacino idrografico di naturale competenza;
 - e) assicurare il definitivo convogliamento delle acque delle reti di drenaggio in fognature o in corsi d'acqua adeguati allo smaltimento.
6. Resta fermo il perseguimento dell'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno, purché non interferisca con areali in frana e non induca fenomeni di erosione superficiale, di ristagno, di instabilità nel terreno o danni ai manufatti esistenti a valle.
7. Sulla base degli indirizzi di cui al presente articolo i Comuni promuovono, anche a riguardo delle aree già edificate, la realizzazione od il miglioramento dei sistemi di raccolta e di regimazione delle acque meteoriche.

Sezione II - Norme di Carattere idraulico

Art. 6 Reticolo idrografico significativo

1. Fermo restando il disposto del comma 1, dell'art.1 del D.P.R. 18 febbraio 1999 n.238, recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994 n. 36 in materia di risorse idriche, in forza del quale tutte le acque sotterranee e le acque superficiali appartengono allo Stato, la disciplina di cui al presente Piano, si applica al reticolo significativo che comprende tutti i tratti delle aste fluviali con bacino imbrifero sotteso superiore a 0,1 Km², nonché i tratti con bacini inferiori a 0,1 km² che presentano fasce di inondabilità già perimetrate.
2. Con riferimento alla definizione ed articolazione del reticolo idrografico secondo quanto disposto nel Regolamento regionale n 3/2011 recante "Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua"², il reticolo idrografico significativo ai fini della pianificazione di bacino di cui al comma 1 si articola nelle seguenti classi:
 - a) corsi d'acqua di primo livello o principali: aste fluviali con bacino sotteso > 1 Km²;
 - b) corsi d'acqua di secondo livello o secondari: aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 1 e 0,25 Km²;
 - c) corsi d'acqua di terzo livello o minori: aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 0,1 Km², con l'aggiunta delle aste con bacini inferiori a 0,1 km² con fasce di inondabilità perimetrate nel piano;
3. Nelle more della definizione della carta regionale univoca del reticolo idrografico da parte della Regione Liguria, ai fini dell'applicazione della presente norma, si fa riferimento alla "Carta del reticolo idrografico di cui alla Tav.6"³, individuato come reticolo idrografico principale integrato da tutti gli ulteriori tratti individuati dalla base topografica della Carta Tecnica Regionale.

Art 7 Portata di piena di progetto

1. La portata di piena da assumere nella progettazione relativa ad opere strutturali è quella con tempo di ritorno duecentennale (T=200) indicata nella Relazione generale del Piano. Tale valore di portata può essere motivatamente modificato al sopravvenire di nuove evidenze scientifiche o di studi idrologici più dettagliati⁴.
2. La Regione sulla base di adeguata documentazione tecnica, rilascia le autorizzazioni in deroga al valore di cui al comma 1⁵, in presenza di interventi che:
 - a) rappresentino una fase realizzativa intermedia, coerente con il quadro sistematorio previsto nel presente Piano;
 - b) concorrano a migliorare il deflusso delle piene, riducano significativamente il rischio di inondazione, e non pregiudichino una soluzione definitiva, qualora venga dimostrata l'impossibilità di prevedere a breve/medio

² Il Regolamento regionale n. 3/2001, recante "Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua" è stato emanato in data 14/07/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 13, parte I, del 20.07.2011, ed entrato in vigore il 21.07.2011, successivamente modificato con Regolamento n.1/2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n.6 del 6 aprile 2016.

³ Ferma restando la natura vincolante della norma, la tavola citata non costituisce elaborato di Piano, ma è da considerarsi parte degli elaborati di supporto al Piano stesso, di cui all'art. 4, c. 2.

⁴ A tale proposito si rimanda anche ai seguenti documenti:

- DGR 357/2008, con cui sono state adottate linee guida per la verifica e valutazione delle portate e degli idrogrammi di piena attraverso studi idrologici di dettaglio nei bacini idrografici liguri, che costituiscono il riferimento per aggiornamenti o modifiche delle portate di riferimento nel piano di bacino;
- DGR 1634/05, Allegato 1, con la quale sono stati forniti gli indirizzi procedurali per l'aggiornamento dei piani di bacino in relazione a modifiche dei valori delle portate di piena di riferimento.

⁵ In tali casi dovranno essere conseguentemente valutate le condizioni di pericolosità residua a seguito della realizzazione degli interventi, in conformità con i criteri dell'Autorità di Bacino (cfr. ad es. DGR 16/2007).

termine opere tali da riportare il rischio di inondazione al tempo di ritorno di 200 anni.

3. Uno schema riassuntivo delle portate a tempo di ritorno di 200 anni e ad altri tempi di ritorno rilevanti, relative al bacino in oggetto, sono riportate nell'allegato 2 alla presente normativa.
4. Gli indirizzi di carattere tecnico ed i requisiti minimi degli studi idraulici relativi a progetti di sistemazione idraulica, a richieste di autorizzazioni idrauliche, ad indagini relative alle fasce di rispetto per zone non studiate nel Piano, a studi di compatibilità idraulica relativi a nuove infrastrutture in fasce di inondabilità, nonché i franchi di sicurezza minimi da osservare sono riportati nell'allegato 3⁶, fermo restando quanto disposto dal regolamento regionale n. 3/2011, ed in coerenza con ulteriori criteri ed indirizzi dell'Autorità di Bacino regionale.

Art.8 Distanze dai corsi d'acqua

1. In materia di definizione delle fasce di inedificabilità lungo i corsi d'acqua e della connessa disciplina, si rinvia al contenuto del Regolamento regionale n. 3/2011 recante "*Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua*"⁷.
2. Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua, che non hanno formato oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità, di cui alla lett. a), del comma 2 dell'art. 12, rappresentati nella Tav.14 "*Carta dei tratti indagati con verifiche idrauliche estese*", sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, è stabilita altresì una fascia di rispetto, da misurarsi in coerenza con il disposto del Regolamento regionale n. 3/2011, come di seguito articolata:
 - (a) 40 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come principali;
 - (b) 20 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come secondari;
 - (c) 10 metri per i corsi d'acqua del reticolo significativo definiti come minori;
3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 2 sono consentiti interventi urbanistico-edilizi⁸, a condizione che l'Ufficio regionale competente esprima parere favorevole, sulla base di uno studio idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all'allegato 3.
Le risultanze dei suddetti studi idraulici sono recepite nelle fasi di aggiornamento del Piano secondo la procedura di cui al comma 5 dell'art. 10 della l.r. 58/2009.
4. La disciplina della fascia di rispetto di cui al comma 2 è da applicarsi in modo integrato e coordinato con quello relativo alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al Regolamento regionale n. 3/2011. In particolare, l'espressione del parere di cui al comma 3, va coordinato con il rilascio dell'autorizzazione ex R.D. 523/1904 prevista all'art. 4 del suddetto regolamento, laddove necessaria ai fini della riduzione della fascia di inedificabilità.

Art. 9 Tombinature e coperture

1. In materia di tombinature e coperture si fa rinvio alla disciplina di cui all'art. 8 del Regolamento regionale n. 3/2011.

⁶ Vedere anche quanto disposto con DGR 16/2007, in relazione ad indirizzi per la ripermimetrazione di fasce di inondabilità a seguito di studi di maggior dettaglio.

⁷ Per completezza, si può vedere anche la ricostruzione della disciplina connessa alle fasce di inedificabilità assoluta di cui alla DGR 1339/2007, per quanto ancora di rilievo.

⁸ Gli interventi ammissibili in tali fasce senza l'acquisizione del parere dell'Ufficio regionale competente sono quelli ammessi dalla disciplina della fascia di riassetto fluviale, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non necessitino valutazioni sulla pericolosità dell'area o di interferenza con eventuali interventi di sistemazione idraulica quali i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici; gli interventi di frazionamento interni ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione; pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità; balconi e sbalzi; la posa in opera di tubi o condotte di servizio.

Art. 10 Adeguamento opere in concessione

1. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento regionale n. 3/2011 (art.8), per le opere esistenti che risultino insufficienti rispetto ai valori di portata di cui al precedente art. 7, ne deve essere previsto l'adeguamento in sede di rinnovo delle concessioni ovvero a seguito di accertamenti di polizia idraulica, secondo modalità e priorità previste dalla Regione nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze. Tale adeguamento, peraltro, può essere effettuato anche con gradualità in ragione dei vincoli di urbanizzazione eventualmente presenti e comunque della dimostrata impossibilità di raggiungere il dimensionamento ottimale in tempi brevi, purché contribuiscano ad un significativo miglioramento delle condizioni di deflusso.

Art.11 Manutenzione degli alvei

1. Gli interventi di manutenzione degli alvei devono essere effettuati nel rispetto delle direttive vigenti della regione Liguria e/o dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale.⁹

⁹ Si veda anche, a questo proposito, la DGR 226/2009, recante criteri e direttive in materia di asportazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua dei bacini idrografici regionali, nonché le raccomandazioni tecniche per la valutazione degli effetti morfodinamici nell'ambito della redazione di studi e progetti di interventi idraulici approvate dal Comitato Tecnico Regionale – Sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino nella seduta del 29.07.2009, in ottemperanza alla stessa DGR 226/2009.

CAPO II

Articolazione del territorio in categorie

Art.12 Individuazione e categorie di aree

1. Sono individuate le seguenti tipologie di aree:
 - a) **Alveo Attuale**: fermo restando che la sua puntuale definizione è effettuata alla scala più adeguata nell'ambito della predisposizione degli specifici atti che lo richiedano, la sua individuazione di massima per i tratti principali e per quelli che presentano situazioni di criticità è riportata nella Tav.9 "Carta delle fasce di inondabilità" (scala 1:5000).
 - b) **Fascia di riassetto fluviale (RF)**: comprende le aree esterne all'alveo attuale necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto definitivo previsto dal presente Piano. La sua delimitazione è effettuata sulla base delle strategie e delle scelte pianificatorie del Piano e dell'insieme degli interventi strutturali individuati nell'ambito dello stesso. Comprende in particolare le aree necessarie al ripristino della idonea sezione idraulica, tutte le forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena e le aree da destinare alle opere di sistemazione idraulica previste. Può comprendere, inoltre, aree ritenute di pertinenza fluviale e/o di elevato pregio naturalistico-ambientale limitrofe al corso d'acqua.
2. Sono individuate le seguenti categorie di aree relative alla pericolosità idrogeologica,¹⁰:
 - a) **Fasce di inondabilità («Aree AIN»)**¹¹: sono individuate nella Tav.9 "Carta delle fasce di inondabilità" ed articolate nel modo seguente:
 - 1) **Fascia A – pericolosità idraulica molto elevata (P₁₃)**: aree perifluviali inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni;
 - 2) **Fascia B – pericolosità idraulica media (P₁₂)**: aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni;
 - 3) **Fascia C – pericolosità idraulica bassa (P₁₁)**: aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=500 anni, o aree storicamente inondate ove più ampie, laddove non si siano verificate modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento;
 - 4) **Fascia B* (ovvero A*)**: aree storicamente inondate, per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell'ambito del Piano le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all'individuazione delle fasce di inondabilità.
 - b) **Aree a diversa suscettività al dissesto di versante («Aree SDV»)**¹²: sono individuate nella Tav.10 "Carta della suscettività al dissesto" articolata in base alle seguenti classi, metodologicamente determinate sulla base di quanto indicato nella Relazione generale del Piano e di seguito sinteticamente riassunte:
 - 1) **suscettività al dissesto molto elevata**: aree in cui sono presenti movimenti di massa in atto - frana attiva

¹⁰ Possono essere integrate le categorie di aree relative alla pericolosità idrogeologica, in considerazione di aspetti non trattati nella presente normativa, quali lo studio di aree interessate dall'evoluzione dinamica dei fenomeni franosi, l'interazione di fenomeni geomorfologici ed idraulici o la gradazione del livello della pericolosità nell'ambito delle fasce di inondabilità in considerazione dell'entità dei tiranti idrici e delle velocità di scorrimento. Resta ferma la possibilità di accorpate le suddette categorie di aree a quelle definite nella presente normativa.

¹¹ Sulla base di studi di maggior dettaglio, è possibile individuare ambiti normativi delle fasce di inondabilità in funzione delle caratteristiche delle esondazioni, quali tiranti idrici e velocità di scorrimento, con riferimento ai criteri ex DGR 91/2013.

¹² Sulla base di studi di maggior dettaglio, è possibile individuare ulteriori classi di pericolosità differenziata per frane a cinematica

(P_{g4});

2) suscettività al dissesto elevata comprensiva delle seguenti aree:

2.1) aree in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali l'esistenza di frane quiescenti o di segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi (P_{g3a});

2.2) aree, prive al momento di movimenti gravitativi attivi e quiescenti, in cui sono presenti indicatori indiretti di elevata suscettività valutabili, dalla combinazione di elementi geomorfologici, litologici, strutturali e di uso del suolo. Sono comprese in tali aree le frane stabilizzate e relitte (paleofrane) e le zone a franosità diffusa inattive (P_{g3b});

- 2) **suscettività al dissesto media** (P_{g2}): aree, in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo, dalla cui valutazione combinata risulta una propensione al dissesto di grado inferiore a quella indicata al punto 2);
- 3) **suscettività al dissesto bassa** (P_{g1}): aree, in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo caratterizzati da una bassa incidenza sulla instabilità, dalla cui valutazione risulta una propensione al dissesto di grado inferiore a quella indicata al punto 3);
- 4) **suscettività al dissesto molto bassa** (P_{g0}): aree, in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono, se non occasionalmente, fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.

c) Nelle more della revisione della carta della suscettività al dissesto saranno individuate, con apposito retino, le Aree speciali articolare in base alle seguenti tipologie:

1) Aree speciali di tipo A – corrispondenti alle aree di cave attive, miniere attive e discariche in esercizio;

2) Aree speciali di tipo B₁– corrispondenti ad areali sede di cave attualmente cessate o in corso di sistemazione, i cui limiti sono derivati dagli elaborati del Piano Territoriale Regionale delle attività di cava o, qualora non oggetto di tale piano, desunti da rilievi di terreno.

3) Aree speciali di tipo B₂ – corrispondenti alle aree di discariche dismesse e di riporti antropici.

All'interno delle aree speciali di tipo B₁ e B₂ è rappresentata la classificazione di suscettività al dissesto come definita alla precedente lettera b).

d) Nelle more della revisione della cartografia della suscettività al dissesto con le Aree speciali di cui alla precedente lettera c) permangono le aree speciali previgenti denominate in cartografia "cave e discariche e grossi riporti" (colore grigio).

3. Sono altresì individuate nella Tav.12 Carta del rischio idrogeologico, ai fini della valutazione della priorità degli interventi di mitigazione del rischio e delle attività di protezione civile, le aree soggette a rischio idraulico e geomorfologico di diverso livello in relazione agli elementi nelle stesse presenti, metodologicamente determinato sulla base di quanto indicato nella Relazione generale del Piano ¹³ e articolato nelle seguenti classi a gravosità decrescente:

- a) **R4:** rischio molto alto
- b) **R3:** rischio alto
- c) **R2:** rischio medio
- d) **R1:** rischio basso
- e) **R0:** rischio molto basso

ridotta, con riferimento ai criteri ex DGR 265/2010.

¹³ I criteri per la definizione della classi di rischio idrogeologico sono stati forniti nella raccomandazione del Comitato tecnico Regionale- Sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino n. 8/2000, recante "Redazione della carta del rischio idrogeologico nei piani stralcio di bacino (ex l.183/89 e d.l. 180/98 e ss. mm. e ii.)".

CAPO III

Norme specifiche per ciascuna categoria di area

Sezione I - Disciplina dell'assetto idraulico dei fondovalle ¹⁴

Art. 13 Alveo attuale

1. Si rinvia alla disciplina di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 3/2011.
2. Resta fermo che, oltre quanto espressamente disposto dal suddetto regolamento, e sempre nel rispetto del disposto del R.D. 523/1904 e delle competenze della Regione in materia di polizia idraulica, non sono in ogni caso consentiti:
 - a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di manutenzione ordinaria, come definita dalla lett. a), comma 1, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n.457, salve le demolizioni senza ricostruzioni;
 - b) l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone o di veicoli.

In tali ambiti sono inoltre previsti interventi di rimozione dei manufatti esistenti.

Art.14 Fascia di riassetto fluviale

1. Nella fascia di riassetto fluviale (RF), di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 12, non sono consentiti:
 - a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di manutenzione straordinaria, come definita dalla lett. b), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, fatti salvi gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 31 della l. n.457/78, in caso di edifici di interesse storico, architettonico e testimoniale;
 - b) interventi di realizzazione di nuove infrastrutture nonché l'ampliamento di quelle esistenti;
2. La perimetrazione della Fascia di riassetto fluviale può essere modificata e/o aggiornata nonché estesa a nuovi tratti di corsi d'acqua, con le procedure di cui al comma 5 dell'art. 10 della l.r. 58/2009, sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze, di studi o indagini di maggior dettaglio ed a seguito della progettazione di sistemazione idraulica. In particolare, sulla base di specifici progetti di messa in sicurezza, è prevista la rilocalizzazione al di fuori della fascia dei manufatti esistenti.
3. Dell'eventuale maggior valore acquisito degli immobili a seguito degli interventi ammessi secondo il disposto del comma 1 non si tiene conto ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione in occasione della realizzazione degli interventi e di messa in sicurezza e/o della rilocalizzazione.
4. Nell'ambito della fascia di riassetto possono essere individuati areali relativi ad aree di pregio naturalistico-ambientale e/o di pertinenza fluviale, non ricadenti in zone di alveo attivo e non necessari per il ripristino delle sezioni idrauliche di deflusso attivo o per la realizzazione di opere idrauliche.
5. Nelle zone di cui al comma 4, oltre agli interventi di cui al comma 1, sono ammessi, previo parere vincolante dell'Ufficio regionale competente:
 - a) interventi finalizzati al miglioramento della tutela della pubblica e privata incolumità e volti a mitigare la

¹⁴ In relazione alla disciplina delle aree a pericolosità idraulica, si richiamano l'allegato 1 alla DGR 848/03 e la DGR 723/2013, che riportano indirizzi interpretativi e chiarimenti dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico di cui alla DGR 357/01 e s.m.i., nelle quali sono forniti, tra l'altro, chiarimenti ed indirizzi interpretativi su specifiche definizioni di tipo urbanistico-edilizio nell'ottica della pianificazione di bacino.

In particolare si specifica che il richiamo alle categorie edilizie riportate negli articoli seguenti è solo finalizzato alla definizione degli interventi stessi ai fini della pianificazione di bacino, indipendentemente quindi dalla loro vigenza a fini urbanistici. I limiti e i divieti della disciplina del piano, infatti, vanno necessariamente riferiti alla natura sostanziale degli interventi a prescindere dalla categoria in cui gli stessi sono ascritti in base allo strumento urbanistico.

vulnerabilità degli edifici esistenti, qualora non altrimenti localizzabili in tempi medio-brevi, senza aumenti di volume, e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo

- b) l'installazione di piccoli manufatti connessi alla conduzione di fondi agricoli ovvero previsti nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato come individuati dagli Strumenti Urbanistici Comunali;
- c) interventi non qualificabili come volumi edilizi finalizzati alla fruibilità naturalistica della zona e la sistemazione di aree non comportante carico residenziale anche temporaneo, a condizione che siano assunte le adeguate misure ed azioni di protezione civile e di tutela della pubblica e privata incolumità, e sia verificato che tali interventi non concorrano ad aumentare le condizioni di rischio in zone limitrofe.

Nell'ambito del parere suddetto, l'ufficio regionale valuta l'ammissibilità degli interventi in relazione alla sussistenza dei presupposti individuati, nonché alle condizioni di inondabilità delle aree e alla compatibilità degli specifici interventi previsti. Tali presupposti e condizioni sono verificati sulla base del quadro conoscitivo del piano, nonché, se del caso, sulla scorta di analisi di maggior dettaglio o studi di compatibilità idraulica da acquisirsi, ove necessario, per gli specifici casi.

Art.15 Fasce di inondabilità

1. Nelle fasce di inondabilità di cui alla lett. a), comma 2, dell'art. 12, vigono le seguenti norme. Resta fermo che qualsiasi intervento realizzato nelle aree inondabili non deve pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva del corso d'acqua, aumentare la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte e a valle, costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena, ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.
2. **Nella fascia A**, fermo restando che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono comunque aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e non devono comportare cambi di destinazione d'uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo, non sono consentiti:
 - a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78 ricadenti negli ambiti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile previste nel Piano stesso e nei piani comunali di protezione civile; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui sopra;
 - b) l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone, salvi gli interventi inseriti nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, i cui progetti prevedano l'assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile, purché corredati da parere positivo dell'Ufficio regionale competente;
 - c) la realizzazione di nuove infrastrutture non inquadrabili tra le opere di attraversamento, fatti salvi gli interventi necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi a nuove infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale competente, purché progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica, non aumentino le condizioni di rischio, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

d) interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità esistenti, fatti salvi quelli che non aumentano le condizioni di rischio, ed in relazione ai quali risultano assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

3. **Nella fascia B** non sono consentiti:

- a) gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, salvi i casi in cui gli stessi siano corredati da parere favorevole dell'Ufficio regionale competente, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati, e interessino aree individuate a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento, e purché prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;
- b) interventi di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato 5, e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;
- c) gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture connesse alla mobilità non inquadrabili tra le opere di attraversamento, salvi quelli progettati sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica¹⁵, che non aumentino le condizioni di rischio, e in relazione ai quali risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

4. **Nella fascia C** è consentito ogni tipo di intervento purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e, quindi, del rischio per la pubblica incolumità, e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali.

4-bis. **Nella fascia B* (ovvero A*)** si applica la normativa di cui al comma 3 (ovvero: la normativa di cui al comma 2). A seguito di adeguato studio idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all'allegato 3, sono consentiti gli interventi compatibili con la disciplina prevista nelle diverse fasce individuate.

4-ter. A riguardo di interventi di tipo urbanistico-edilizio confinanti con i limiti delle fasce di inondabilità a tempi di ritorno diversi rispetto alle aree in cui ricadono gli interventi stessi, il Comune:

- verifica, anche sulla base di eventuale documentazione tecnica, che tali interventi non siano tali da comportare variazioni nelle condizioni di pericolosità idraulica;
- in caso di interventi di demolizione, con o senza ricostruzione, e di quelli eccedenti la ristrutturazione edilizia, come definita dal DPR 380/2001, con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di trasformazione morfologica, acquisisce preventivamente il parere vincolante dell'Ufficio regionale competente. Nell'ambito di tale parere l'Ufficio verifica che le ipotesi alla base della perimetrazione non

¹⁵ Tale studio di compatibilità idraulica è finalizzato a valutare se l'intervento è compatibile con le condizioni dell'area, in termini di pericolosità e di rischio. Lo stesso deve essere basato su uno studio idraulico di dettaglio redatto in conformità all'allegato 3, che permetta la valutazione delle conseguenze in termini idraulico-ambientali della realizzazione dell'opera per un tratto significativo del corso d'acqua. La tipologia e le caratteristiche progettuali dell'opera stessa devono essere individuati sulla base del suddetto studio idraulico, al fine di minimizzare il rischio connesso in tutte le aree interessate e di individuare tutti gli accorgimenti costruttivi

abbiano a venir meno o siano influenzate dagli interventi in questione con eventuale conseguente modifica dello stato di pericolosità, prescrivendo, se del caso, accorgimenti costruttivi o altre misure o interventi, ivi comprese, se necessarie, opere di tipo idraulico, atte a proteggere il nuovo elemento dagli allagamenti e a non aumentare le condizioni di pericolosità e rischio nelle zone limitrofe.

Laddove l'intervento edilizio ricada in fasce di inondabilità che già prevedono un parere da parte dell'Ufficio regionale competente, le valutazioni di cui sopra saranno effettuate nell'ambito dello stesso.

5. In ogni caso sono consentiti gli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-ambientale previsti dal Piano.
6. I progetti relativi agli interventi di sistemazione idraulica previsti dal Piano sono subordinati, ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. d) della l.r. 15/2015, al parere positivo del Comitato Tecnico di Bacino come istituito dall'art. 2 della stessa legge.¹⁶
7. A seguito della realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica previsti dal Piano, la Regione provvede alla conseguente modifica dei limiti della fasce A, B, C di cui ai commi precedenti, al fine di conformarli alla nuova situazione, con la procedura di cui al comma 5 dell'art. 26, della l.r. n.15/2015.¹⁷
Nel caso di interventi complessi, sottoposti a strumentazione urbanistica attuativa, comprensivi anche del progetto delle opere di sistemazione idraulica congruenti con quelle previste dal Piano, la ripermetrazione delle fasce A, B e C può essere deliberata dalla Regione, ai sensi del comma 5 dell'art. 26, della l.r. n.15/2015, anche contestualmente all'approvazione e/o al controllo dello strumento attuativo¹⁸, ferma restando la natura prioritaria delle opere di sistemazione idraulica, la cui effettiva esecuzione, previa verifica da parte dell'Ufficio regionale competente, condiziona l'efficacia della ripermetrazione e costituisce presupposto per le successive concessioni edilizie.¹⁹
- 7 bis. La Regione può altresì ridefinire, con le procedure di cui al comma 5, dell'art.26, l.r. n.15/2015 le classi di pericolosità idraulica e procedere alla conseguente modifica dei limiti della fasce A, B, C, B* (A*) a seguito di studi di maggior dettaglio riguardanti le intere zone perimetrate e comunque tratti significativi dei corsi d'acqua, quali quelli svolti nell'ambito degli studi fondativi degli strumenti urbanistici comunali ovvero quelli integrativi eseguiti dagli enti locali stessi.²⁰
8. In caso di patrimonio edilizio esistente che risulti interferente con la fascia di riassetto fluviale e/o con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del corso d'acqua, e qualora, sulla base di un progetto di livello almeno definitivo, risulti necessaria la sua rilocalizzazione al fine della realizzazione degli interventi stessi, è ammessa la demolizione dello stesso e la sua ricostruzione in altri areali anche in deroga alla disciplina relativa alle fasce A e B di cui ai commi 2 e 3, previo parere vincolante dell'Ufficio regionale competente, e a condizione che:
 - la rilocalizzazione, prevista nel progetto definitivo approvato, venga effettuata a seguito o contestualmente

e le misure necessarie per la tutela della pubblica incolumità.

¹⁶ Indirizzi per l'espressione di tale parere da parte del Comitato Tecnico di Bacino sono stati forniti dalla Giunta Regionale, nella sua qualità di organo dell'Autorità di Bacino, con DGR 1361/2010.

¹⁷ A questo proposito si richiamano anche i seguenti documenti:

- la DGR 848/03, Allegato 1, con particolare riferimento al punto 8) che ha specificato gli elementi minimi necessari per la ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di interventi di sistemazione idraulica;

- la DGR 16/2007, allegato 1, recante indirizzi per la ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di interventi di sistemazione idraulica.

¹⁸ Precisazioni sulle modalità di approvazione, anche preventiva, di ripermetrazione delle fasce di inondabilità nello stato di progetto sono fornite con DGR 894/2010, recante indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale ex l.r. 58/2009 relativi alle istanze di varianti ai piani di bacino vigenti.

¹⁹ La possibilità di contestualità delle opere edilizie con quelle idrauliche è regolata dal disposto dell'art. 110-bis della l.r. 18/1999, che prevede, oltre al parere obbligatorio dell'Ufficio regionale competente, il rispetto di specifici presupposti di applicabilità nonché degli indirizzi di cui alla circolare applicativa n. 27699/519 del 2.8.2005 (BURL n. 8, parte II, 23.2.2005).

²⁰ Si richiama a questo proposito la DGR 16/2007, Allegato 2, recante indirizzi per la ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di studi di maggior dettaglio.

alla consegna dei lavori delle opere idrauliche, e che gli interventi di sistemazione idraulica previsti risultino dotati dell'intera copertura finanziaria;

- le aree di ricostruzione risultino, allo stato attuale o a seguito della realizzazione degli interventi idraulici, in condizioni di minor pericolosità rispetto al posizionamento preesistente, siano esterne alla fascia di riassetto fluviale e ne sia prevista la messa in sicurezza, anche in fasi successive;
- la ricostruzione avvenga mettendo in opera tutti gli accorgimenti tecnico-progettuali, le modalità d'uso e le misure di autoprotezione e di protezione civile, ai fini della protezione dei nuovi manufatti dagli eventuali allagamenti nel periodo transitorio fino alla definitiva messa in sicurezza;
- Il patrimonio edilizio ricollocato mantenga la propria destinazione d'uso fino alla definitiva messa in sicurezza delle aree di ricostruzione.

9. Relativamente ai manufatti edilizi, alle opere, a depositi o insediamenti esistenti nelle fasce di inondabilità A e B, oltre a quanto già disposto dal Piano relativamente a casi specifici e contenuto nel piano di interventi di mitigazione del rischio o nelle misure di protezione civile, il Piano demanda ai Comuni l'assunzione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile (l.r. n.9/2000), di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità, delle quali, a titolo esemplificativo, è riportata una elencazione non esaustiva nell'allegato 6, da promuovere anche attraverso incentivi, e da attivare prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili.

Art. 15-bis Derogabilità alla disciplina delle fasce di inondabilità per opere pubbliche

1. In deroga alla disciplina relativa alle fasce A e B, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.15 possono essere assentite opere pubbliche strategiche indifferibili ed urgenti, riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, previa acquisizione di parere obbligatorio e vincolante dell'Ufficio regionale competente, a condizione che:
 - a) non pregiudichino la possibilità di sistemazione idraulica definitiva;
 - b) non si producano effetti negativi nei sistemi geologico ed idrogeologico;
 - c) non costituiscano significativo ostacolo al deflusso, non riducano in modo significativo la capacità di invaso, e non concorrano ad incrementare le condizioni di rischio, né in loco né in aree limitrofe;
 - d) siano realizzate con tipologie progettuali e costruttive compatibili con la loro collocazione, prevedendo in particolare accorgimenti tecnico-costruttivi o altre misure, anche con riferimento all'allegato 5 al presente piano, che consentano l'adeguata protezione dell'opera dagli allagamenti rispetto alla portata duecentennale senza aggravio di condizioni di pericolosità e rischio in altre aree. In particolare:
 - la quota del piano di calpestio e tutte le aperture, soglie di accesso e prese d'aria delle edificazioni devono essere poste ad un livello adeguatamente superiore a quello del tirante idrico associato alla portata duecentennale;
 - non sono ammesse in ogni caso strutture interrato, a meno di locali tecnici di servizio adeguatamente protetti;
 - e) sia garantito il mantenimento della funzionalità ed operatività proprie della struttura in casi di evento alluvionale;
 - f) sia prevista nel progetto la messa in opera di tutte le adeguate misure ed azioni di protezione civile, comprese quelle di autoprotezione locale.
2. Ai fini della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di cui al comma 1, deve essere motivato il carattere di impellenza, improrogabilità e non diversa ubicabilità delle opere e deve essere accertata la copertura finanziaria dell'intera opera.
3. La verifica della sussistenza dei presupposti di applicabilità della deroga di cui al comma 1 viene effettuata in sede di Comitato Tecnico di Bacino.
4. L'Ufficio regionale competente esprime il parere previsto sulla base di adeguata documentazione tecnica a

corredo della progettazione delle opere in questione e valuta, in particolare, caso per caso, l'effettiva possibilità di messa in opera di misure ed accorgimenti tali da proteggere adeguatamente l'elemento dalle inondazioni e dai connessi possibili danni, nonché l'efficacia e l'affidabilità delle misure di protezione progettate in funzione delle grandezze idrauliche di riferimento. Valuta, inoltre, la possibile influenza sulla dinamica dell'inondazione sia dell'intervento edilizio richiesto sia degli accorgimenti costruttivi proposti, garantendo che non vengano aumentate le condizioni di pericolosità e di rischio nelle aree limitrofe.

5. Il suddetto parere, che ha efficacia per un periodo massimo di 3 anni, viene espresso sulla base del quadro conoscitivo del piano nonché, laddove necessario, di un adeguato studio di compatibilità idraulica che consenta di valutare il rispetto delle condizioni di cui sopra, con particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento con le condizioni di inondabilità dell'area, in termini di pericolosità e di rischio, e all'assenza di effetti di incremento dell'esposizione al rischio della popolazione.

Sezione II - Disciplina dell'assetto geomorfologico

Art.16 Aree a diversa suscettività al dissesto²¹

1. Nelle aree di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 12, fermo restando le prescrizioni del D.M. 14/01/2008, valgono le seguenti norme.
2. Nelle aree a **suscettività al dissesto molto elevata (P_{g4} - frana attiva)** non sono consentiti:
 - a) gli interventi che comportino sbancamenti, movimenti di terra, quali scavi o riporti, od alterazione del regime delle acque;
 - b) gli interventi di nuova edificazione;
 - c) gli interventi eccedenti il mantenimento dell'esistente, quali quelli eccedenti la manutenzione straordinaria ed il risanamento conservativo, sono fatti salvi gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità. In ogni caso gli interventi ammessi non devono comportare cambi di destinazione d'uso che determinino aumento del carico insediativo né comportare aumenti di superficie e volume, anche tecnico, ad eccezione di quelli necessari per l'attuazione degli obblighi di legge, compresi i modesti ampliamenti finalizzati esclusivamente all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico;
 - d) la sistemazione di aree che comporti la permanenza o la sosta di persone;
 - e) l'installazione di manufatti, anche non qualificabili come volumi edilizi, ad eccezione di quelli volti alla realizzazione di piccoli manufatti necessari all'attività agricola ed alla conduzione del fondo, ricadenti in zona urbanistica a destinazione agricola a condizione che:
 - 1) la volumetria di tali manufatti sia strettamente correlata all'esclusiva esigenza di ricovero attrezzi e macchinari impiegati per tale attività;
 - 2) le tipologie costruttive impiegate siano compatibili con le condizioni di dissesto presente e che non comportino un aggravamento dello stesso, ed, in ogni caso, non comportino tagli di versante;
 - 3) non siano oggetto di cambi di destinazione d'uso;
 - f) la demolizione di opere che svolgono funzioni di sostegno, se non sostituite con altre che abbiano la stessa finalità;
 - g) la realizzazione di discariche;
 - h) la realizzazione di opere di viabilità, ad eccezione della realizzazione di infrastrutture pubbliche viarie e ferroviarie, di carattere strategico, di esclusivo interesse regionale o sovra regionale, indifferibili, urgenti²², non diversamente localizzabili per motivi di continuità del tracciato. Resta in ogni caso necessaria la realizzazione delle opere di consolidamento finalizzate alla stabilizzazione del dissesto, previo parere del Comitato tecnico di bacino ai sensi dell'art.11 c. 4 lett.b) della l.r. 58/2009;
 - i) la posa in opera di tubazioni, condotte o similari, ad eccezione di quelle non diversamente ubicabili e relative ad infrastrutture e reti di servizi pubblici essenziali o di interesse pubblico, previo parere dell'Ufficio regionale competente.

²¹ Ai fini dell'applicazione della disciplina delle aree a pericolosità geomorfologica, vedere anche l'allegato 1 alla DGR 848/03 e la DGR 723/2013, che riportano, indirizzi interpretativi e chiarimenti dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico di cui alla DGR 357/01 e s.m.i., nelle quali sono forniti, tra l'altro, chiarimenti ed indirizzi interpretativi su specifiche definizioni di tipo urbanistico-edilizio nell'ottica della pianificazione di bacino.

In particolare si specifica che il richiamo alle categorie edilizie riportate negli articoli seguenti è solo finalizzato alla definizione degli interventi stessi ai fini della pianificazione di bacino, indipendentemente quindi dalla loro vigenza a fini urbanistici. I limiti e i divieti della disciplina del piano, infatti, vanno necessariamente riferiti alla natura sostanziale degli interventi a prescindere dalla categoria in cui gli stessi sono ascritti in base allo strumento urbanistico.

²² Analogamente alle indicazioni contenute al punto 3 lettera c-bis) della DGR 989/11, ai fini della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza deve essere motivato il carattere di impellenza, improrogabilità e non diversa ubicazione delle opere e deve esserne dimostrata la copertura finanziaria. I presupposti della norma sono verificati in sede di Comitato tecnico di bacino.

Tale parere viene formulato sulla base di idonea documentazione tecnica progettuale che attesti:

- a) l'impossibilità di utilizzare un tracciato alternativo;
- b) l'adozione degli opportuni accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni a cui sono destinate le opere, tenuto conto dello stato del dissesto;
- c) l'adozione di modalità di attuazione tali da non aggravare ulteriormente lo stato del dissesto.
- d) la disponibilità di finanziamento per la realizzazione dell'intera opera, comprese le opere di messa in sicurezza.

L'Ufficio regionale, a fronte della rilevanza dell'opera o dello stato del dissesto o per interventi che richiedano rilevanti opere preventive di sistemazione, può richiedere al Comitato Tecnico di bacino la verifica dei presupposti di applicabilità della norma.

3. Nelle aree a **suscettività al dissesto elevata P_{g3a}**, fermo restando quanto già ammesso nelle aree Pg4, non sono consentiti:

- a) gli interventi di nuova edificazione;
- b) gli interventi che possano influire negativamente sulla stabilità del corpo franso quali aumento del carico statico, sbancamenti e scavi se non strettamente finalizzati alla realizzazione delle seguenti tipologie di opere ammesse ed, in ogni caso, non comportino sbancamenti e tagli del pendio che possano compromettere la stabilità dell'areale e che limitino gli scavi alla sola posa delle opere di fondazione:
 1. modesti ampliamenti entro la soglia del 20%²³;
 2. cambio di destinazione d'uso;
 3. singoli manufatti adibiti al servizio esclusivo del fabbricato riconducibili a cantine, ripostigli, ricoveri per impianti tecnologici o box auto ed opere similari di volumetria contenuta, non superiore a 45 mc;
 4. demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato esistente compresa la ricostruzione con spostamento di sedime, da effettuarsi con tecniche che assicurino la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, rendendo il manufatto maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell'area, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità. In tale caso l'eventuale incremento della volumetria originale, non deve superare la soglia del 20% e la realizzazione della nuova opera non deve comportare tagli di versante;
 5. aree a verde attrezzato.
- c) gli interventi di nuova viabilità e servizi tecnologici a rete se altrimenti localizzabili e se non corredati da progetti basati su specifici studi e previo parere vincolante dell'Ufficio regionale competente. Tali interventi, supportati anche da indagini geologiche a livello di area complessiva, comportano la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di bonifica, in relazione alla natura dell'intervento ed a quella del dissesto rilevato, nonché la compatibilità con le eventuali opere previste di sistemazione complessiva del movimento franso.

3-bis. Gli interventi ammessi sono basati su specifici studi che dettagliano le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino che la realizzazione delle opere non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell'intera area e, in ogni caso, non aumenti la vulnerabilità delle strutture esistenti e le condizioni di rischio.

3-ter. Nelle aree a **suscettività al dissesto elevata – P_{g3b}**, oltre al regime normativo applicato nelle aree Pg3a, è consentita anche la nuova edificazione e l'esecuzione di opere infrastrutturali, purché tali interventi siano previsti dallo strumento urbanistico comunale adeguato al presente Piano di bacino. Tale adeguamento comporta l'effettuazione di un'apposita verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con il quadro dei dissesti del

²³ In riferimento al volume geometrico del fabbricato inteso quale volume fuori terra, misurato vuoto per pieno,

piano di bacino nei termini indicati al successivo articolo 19.

3-quater. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma precedente, l'ammissibilità di nuovi interventi è subordinata all'esecuzione di indagini di maggior dettaglio i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato 1 alla presente normativa.

3-quinquies. L'Ufficio regionale competente, sulla base delle indagini di maggior dettaglio di cui al comma precedente, trasmesse dal Comune, valuta la compatibilità della realizzazione dell'intervento stesso con le condizioni di suscettività al dissesto accertate ed esprime, a riguardo, parere vincolante.²⁴ Tale parere, per gli interventi sottoposti anche al regime del vincolo idrogeologico, ai sensi del RD n.3267/1923 e della l.r. n.4/1999, deve essere acquisito preventivamente dall'Autorità competente al rilascio del relativo titolo abilitativo.

3-sexies. Il Piano di bacino può prevedere, nell'ambito delle aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata (Pg4 e Pg3a) per frane con tipologia a cinematica ridotta, classi di pericolosità relativa in ragione dell'entità dei valori di velocità misurati e del modello geologico e geotecnico del corpo di frana. In tali classi si applica una disciplina specifica, compatibile con le finalità del Piano, che in ogni caso prevede opportuni accorgimenti tecnici-costruttivi ed eventuale misure di protezione civile ²⁵

4. Nelle aree a **suscettività al dissesto media (Pg2), bassa (Pg1) e molto bassa (Pg0)** si demanda ai Comuni, nell'ambito della norma geologica di attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell'approvazione sotto il profilo urbanistico-edilizio di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo grado di suscettività al dissesto. Per le aree a suscettività al dissesto media (Pg2) e bassa (Pg1) le indagini devono essere volte a definire gli elementi che determinano il livello di pericolosità, ad individuare le modalità tecnico-esecutive dell'intervento, nonché ad attestare che gli stessi non aggravino le condizioni di stabilità del versante.

4 bis. Nelle classi di suscettività al dissesto si applicano, in ogni caso, le norme generali di carattere idrogeologico per la prevenzione del dissesto di cui all'art. 5.

5. Le indagini e gli studi di cui ai commi precedenti devono tenere in debita considerazione eventuali aree a maggiore suscettività presenti nei pressi della zona di intervento, valutando anche possibili espansioni di movimenti gravitativi.

6. In ogni caso sono consentiti gli interventi di realizzazione di opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi diretti alla messa in sicurezza degli edifici, delle strutture esistenti e delle aree in dissesto.

7. Nel caso di interventi di bonifica e di sistemazione, di cui al comma precedente, fermo restando l'obbligatorietà della verifica e del collaudo delle opere di sistemazione realizzate, sono necessari, di norma, per poter procedere alla conseguente riclassificazione dell'area, specifici monitoraggi al fine di verificare la stabilizzazione dell'areale interessato. L'Ufficio regionale competente stabilisce, in funzione della tipologia del dissesto, la necessità e le modalità attuative delle attività di monitoraggio.²⁶

A seguito della realizzazione degli interventi di bonifica, la Regione su istanza del soggetto attuatore, volta a riconsiderare la classe di suscettività al dissesto e corredata della necessaria documentazione richiesta, modifica la perimetrazione e/o ridefinisce la classe dell'areale oggetto di intervento secondo le modalità indicate al comma 5, dell'art.26, della l.r. n15/2015.

²⁴ Tale disciplina decade a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico comunale adeguato al piano di bacino come previsto dai criteri stabiliti al successivo articolo 19.

²⁵ Si rimanda a questo proposito alla DGR 265/2010, allegati 1 e 2, con i quali sono stati forniti specifici indirizzi per la ripermutazione e riclassificazione delle frane attive e quiescenti a seguito di studi di maggior dettaglio e specifici criteri per la definizione di classi di pericolosità relativa in aree Pg4 e Pg3 per frana a cinematica ridotta.

²⁶ Per tipologie di frane a cinematica ridotta si rimanda agli indirizzi contenuti nel paragr. 3.3 dell'Allegato 1 della DGR n.265/2010.

7 bis. La Regione può ridefinire, con le procedure di cui al comma 5, dell'art.26, della l.r. n.15/2015 le classi di suscettività al dissesto e procedere alla conseguente modifica della perimetrazione delle zone a seguito di studi di maggior dettaglio riguardanti l'intero areale perimetrato e comunque areali di ampiezza significativa, quali quelli svolti nell'ambito degli studi fondativi degli strumenti urbanistici comunali ovvero quelli integrativi eseguiti dalla Regione stessa.²⁷

8. Relativamente ai manufatti edilizi, alle opere, depositi o insediamenti esistenti oltre a quanto già disposto dal Piano relativamente a casi specifici e contenuto nel piano di interventi di mitigazione del rischio o nelle misure di protezione civile, il Piano demanda ai Comuni l'assunzione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile (l.r. n.9/2000), di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità, delle quali è riportata una elencazione non esaustiva nell'allegato 6.

Art 16 bis Aree speciali

1. Nelle aree di cui alla lett. c), comma 2, dell'art. 12, fermo restando le prescrizioni del D.M. 14/01/2008, si applica la disciplina di cui ai seguenti commi da 2 a 7.

2. Nelle **aree speciali di tipo A** si applicano le disposizioni dei rispettivi piani di settore.

3. Nelle **aree speciali di tipo B₁**, qualora siano comprese aree classificate ad elevata e/o molto elevata suscettività al dissesto (Pg4, Pg3a, Pg3b), la realizzazione di qualsiasi intervento, ancorché ubicato al di fuori delle zone ad elevata e/o molto elevata suscettività, è subordinata all'attuazione di opere finalizzate alla messa in sicurezza dell'area sede del nuovo intervento.

Nel caso di interventi urbanistico-edilizi comprensivi anche delle opere di messa in sicurezza dell'area sede dell'intervento, la riclassificazione del livello di suscettività al dissesto può essere deliberata dalla Regione, ai sensi del comma 5 dell'art.10 della l.r. 58/2009, previa acquisizione del parere di compatibilità del Comitato Tecnico di bacino ai sensi dell'art.5, c.1, lettera d) della l.r. 58/2009, anche contestualmente all'approvazione del relativo strumento urbanistico attuativo (SUA o PUO), ovvero del progetto edilizio dell'intervento corredato da convenzione urbanistica, comprensivi anche del progetto delle opere di messa in sicurezza dell'area sede dell'intervento stesso.

4. L'efficacia della riclassificazione assentita ai sensi del comma 3 ed il rilascio del titolo edilizio per la nuova costruzione sono subordinati all'effettiva realizzazione, da parte del soggetto attuatore, delle opere di messa in sicurezza ed al loro relativo collaudo, nonché agli esiti positivi delle eventuali attività di monitoraggio previste, previa verifica degli Uffici regionali competenti.

5. Nelle **aree speciali di tipo B₂**, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia di gestione di discariche, per quanto concerne gli aspetti finalizzati al contenimento del rischio idrogeologico qualsiasi riutilizzo di tali areali è subordinato alla valutazione ed alla verifica preventiva, in sede di progetto, in merito all'idoneità dell'area sotto il profilo geomorfologico, idrogeologico e geotecnico alla nuova destinazione d'uso prevista.

6. L'Ufficio regionale competente esprime parere vincolante sui progetti di cui al comma 5 valutando, sulla base delle risultanze dell'indagine di maggior dettaglio, presentata dal Comune, che analizzi gli aspetti geomorfologici, geotecnici ed idrogeologici degli areali, la compatibilità della realizzazione dell'intervento, previsto dallo strumento urbanistico comunale, con le condizioni accertate.

7. Nei casi in cui nell'area ricadano aree classificate P_{g4} e P_{g3a}, che necessitano di interventi di sistemazione preventivi

²⁷ A tale proposito si rimanda anche alla DGR 1338/2007, Allegato 1, con la quale sono stati forniti indirizzi per la ripermetrazione e riclassificazione delle frane attive e quiescenti a seguito di studi di maggior dettaglio, così come integrati con DGR 265/2010, Allegato 1 recante integrazioni e specificazioni alla DGR 1338/07.

e funzionali alla realizzazione degli interventi previsti, può essere applicata la procedura prevista al comma 3 del presente articolo per la riclassificazione di tali aree.

8. Nelle more della definizione della Aree speciali ai sensi dell'art.12 c.2 lett.c), sulle aree di cui alla lettera d) dello stesso comma, indicate in cartografia (in colore grigio) come: "cave e discariche e grossi riporti", si applica il seguente regime normativo:

a) nel caso di cave attive e discariche in esercizio le disposizioni dei rispettivi piani di settore;

b) negli altri casi, previa verifica dell'Ufficio regionale competente sull'effettivo grado di suscettività al dissesto, la corrispondente disciplina di cui all'art. 16, nonché dei commi da 3 a 7 del presente articolo.

Art 16 ter Misure di attenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi che si possono manifestare a seguito di fenomeni di espansione di corpi franosi già cartografati nei piani o, per quanto sia possibile, di contenere il rischio dovuto a processi torrentizi indotti da intensi fenomeni pluviometrici, colate veloci di fango e detriti (debris-flow), si definiscono le seguenti misure di attenzione.

2. Gli elaborati geologici e geotecnici a corredo dei progetti per il rilascio del titolo edilizio, redatti ai sensi delle NTC 2008, relativi ad istanze di opere di nuova costruzione si danno anche carico di considerare e valutare se sussistano pericoli di possibili interferenze per eventuali fenomeni di arretramento o di espansione di corpi o cigli di frana (ciglio, piede, fianchi) presenti nell'intorno di una fascia di rispetto di almeno 100 m e comunque considerando un'area di dimensione significativa in merito al contesto in esame.

3. La misura di attenzione di cui al comma 2 si applica anche per interventi eventualmente previsti a margine dei perimetri delle Aree speciali di tipo A, B₁ e B₂.

4. In sede di previsione di realizzazione di interventi urbanistico edilizi od opere di viabilità in prossimità del reticolo idrografico su versante, si effettuino specifiche valutazioni in merito all'eventuale grado di esposizione degli interventi agli effetti di possibili fenomeni di colate veloci di fango o detriti (debris-flow), individuando, se del caso, opportuni accorgimenti tecnici o una migliore ubicazione degli interventi stessi nell'ottica della prevenzione di tale rischio.

TITOLO III INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Art. 17 Interventi di sistemazione idrogeologica dei versanti e sui corsi d'acqua

1. Gli interventi di cui al "Piano degli interventi di mitigazione del rischio" hanno carattere di riferimento obbligatorio in relazione alle priorità e ai soggetti tenuti alla realizzazione degli stessi, in rapporto alle disponibilità finanziarie.

2. Gli interventi individuati devono, in ogni caso, essere oggetto di adeguata progettazione, sulla base della quale potranno essere meglio definiti, integrati o modificati. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 5, c.1, lett d), i progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento al quadro di pericolosità e rischio del presente piano, sono soggetti al parere di compatibilità del Comitato Tecnico di Bacino.

3. La tabella degli interventi e le relative priorità possono essere aggiornate a seguito del verificarsi di gravi

emergenze successive all'approvazione del Piano ovvero sulla base degli esiti di studi di dettaglio e/o della progettazione degli stessi con le procedure di cui al comma 5, dell'articolo 26, della l.r. n.15/2015.

Art 18 Indirizzi in materia di Protezione Civile

1. Il Piano, in considerazione degli scenari di pericolosità, intesa come suscettività al dissesto e fasce di inondabilità, e di rischio idrogeologico, fornisce gli elementi propedeutici alla predisposizione dei piani provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed emergenza di cui alla l.r. n.9/2000, come indicato nell'allegato 7.

TITOLO IV ATTUAZIONE DEL PIANO

Art 19 Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale

1. Le prescrizioni degli articoli 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17 prevalgono, ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell'art. 17, della l.r. n.9/1993, sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e vincolano, in base al combinato disposto del comma 4, dell' art. 17 della l.r. n.9/1993, del comma 5 dell'art. 2 della l.r. n.36/1997 e del comma 3 dell'art.8 della l.r. n.18/1999, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.
2. Il Comune, in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di variante integrale, è tenuto ad effettuare la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico con il quadro del dissesto, geologico e idraulico, del corrispondente piano di bacino, al fine di conformarne le previsioni urbanistiche con la disciplina sulle relative limitazioni d'uso del suolo ivi indicata.
3. Il Comune, in sede di verifica di compatibilità, sulla base degli approfondimenti condotti in sede locale:
 - a) qualora si riscontrino elementi di difformità rispetto al quadro rappresentato dal piano di bacino vigente relativamente alle perimetrazioni ed allo stato di attività delle aree classificate P_{g4} e P_{g3a}, propone l'aggiornamento del piano di bacino, ai sensi dell'art.26 c. 5 della l.r. 15/2015²⁸,
 - b) effettua valutazioni in merito agli elementi che hanno condotto il Piano di bacino alla classificazione delle aree P_{g3b} che concorrono alla definizione della zonizzazione geologica dello strumento urbanistico e stabilisce specifici regimi normativi relativamente ai contenuti delle indagini geologiche a corredo dei progetti ed alle modalità di attuazione degli interventi eventualmente consentiti.

Art 20 Gestione del Piano - soggetti preposti alla sua applicazione

1. Sono preposti all'attuazione del Piano, alla corretta applicazione delle sue norme, nonché alla divulgazione dei contenuti relativi, in conformità a quanto previsto dalle ll.rr. nn.4-18/1999, la Regione, l'Amministrazione Provinciale della Spezia ed i Comuni i cui territori rientrano nell'ambito di applicazione del presente Piano.

Art 21 Indicazione dei soggetti attuatori

1. Ferme restando le previsioni dell'art.22, l'attuazione del Piano è demandata ai soggetti attuatori individuati nel Piano stesso.

²⁸ Fatti salvi gli errori materiali, per le modifiche alle perimetrazioni ed allo stato di attività delle frane attive e quiescenti si rimanda agli indirizzi contenuti nell'allegato 1 della DGR 1338/2007 e nell'allegato 1 della DGR 265/2010.

Art.22 Programmi di intervento

1. Il Piano è attuato in fasi successive, anche per stralci funzionali, attraverso programmi triennali di intervento ai sensi e dell'art.42 l.r. n.20/2006, suscettibili di aggiornamento e/o integrazioni a fronte di nuove situazioni di rischio.
2. Il Piano può essere attuato anche mediante accordi di programma ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui all'approvazione degli interventi per l'attuazione del Piano partecipino più soggetti pubblici si procede mediante una conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art.14 della l. n.241/1990 dall'Autorità competente al rilascio del provvedimento.
3. Nell'ambito delle procedure suddette la Regione assume il compito di promuovere le intese nonché il ruolo di autorità preposta al coordinamento degli interventi programmati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.23 Regime transitorio

1. Dalla data di adozione del Piano, nel caso di interventi urbanistici ed edilizi già assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o di interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di adozione del Piano, non possono essere realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nel Piano medesimo, fatti salvi i casi in cui i relativi lavori siano stati effettivamente iniziati nei termini e modalità di cui all'art. 1, penultimo e ultimo comma della l.r. 18.1.1975 n. 4, ovvero la Provincia esprima parere favorevole previa verifica che, sulla base degli scenari di pericolosità del presente Piano, l'intervento non aumenti le attuali condizioni di rischio, anche attraverso l'adozione delle opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi, di cui all'allegato 5 nel caso di inondabilità, e l'assunzione delle misure di protezione civile di cui all'allegato 7.

Art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano

1. Le previsioni contenute nelle varianti sostanziali al Piano di Bacino adottate ai sensi dell'art. 9 della l.r. 58/2009, producono, sino alla loro approvazione ed entrata in vigore, gli effetti di salvaguardia di cui all'art.17 comma 6 della L.R. 28 gennaio 1993, n. 9 e ss.mm. e ii.
2. Dalla data di adozione delle varianti sostanziali o da quella di approvazione delle varianti non sostanziali, come rispettivamente definite nell'art. 10 della l.r. 58/2009, non possono essere assentite e/o realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nella variante medesima, fatti salvi i casi in cui le opere siano dotate di titolo edilizio rilasciato precedentemente all'adozione della variante conformemente al piano di bacino vigente e i cui relativi lavori siano stati effettivamente iniziati nei termini e modalità di cui all'art. 1, penultimo ed ultimo comma della L.R. n° 4 del 18.01.1975.
3. Nel caso di:
 - interventi urbanistici ed edilizi, conformi al piano di bacino previgente, già assentiti mediante rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie o di interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di adozione o approvazione di cui al comma 2,

ovvero

- interventi assentiti dopo l'adozione delle varianti sostanziali, in quanto conformi sia al Piano vigente sia alla variante adottata,

gli interventi previsti possono essere realizzati solo su parere favorevole dell'Ufficio regionale competente, previa verifica che, sulla base degli scenari di pericolosità della variante, l'intervento stesso non aumenti le attuali condizioni di rischio, anche attraverso l'adozione di opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi e l'assunzione di idonee misure di protezione civile di cui all'allegato 5 nel caso di inondabilità e all'allegato 7 per l'assunzione delle misure di protezione civile.

Art.25 Durata del Piano e suo adeguamento

1. In conformità a quanto previsto dal comma 5, dell'art.10 della l.r. n.58/2009 le previsioni del presente Piano possono essere oggetto di modifiche puntuali e/o integrazioni in considerazione di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, di rischi residuali, sussistenti anche a seguito della realizzazione di interventi, nonché in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.

Art. 26 Condoni edilizi – pareri ex art. 32, L.47/85

1. Relativamente alle domande di condono edilizio inerenti opere abusivamente realizzate, l'Ufficio regionale competente, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 a condizione che:
 - a) sia stata individuata la fascia di riassetto fluviale ovvero specifici interventi di sistemazione alternativi finalizzati alla messa in sicurezza per portate duecentennali relativamente ai tratti di corsi d'acqua non sufficienti allo smaltimento della portata duecentennale;
 - b) tali opere non pregiudichino o interferiscano con il deflusso della portata con tempo di ritorno duecentennale e non aggravino le condizioni di rischio a monte e valle;
 - c) tali opere non pregiudichino la stabilità del versante;
 - d) tali opere non siano ricomprese nell'alveo attuale né nella fascia di riassetto fluviale;
 - e) tali opere non pregiudichino la possibilità di attuare le previsioni di piano e la sistemazione idraulica o idrogeologica definitiva.
2. Il parere di cui al comma 1 può prevedere l'imposizione di opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e/o di misure e cautele per la tutela della pubblica incolumità sotto forma di prescrizioni.

APPENDICE

RIFERIMENTI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DI RILIEVO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEI PIANI

- **DGR 848/2003, Allegato 1:** Indirizzi interpretativi e chiarimenti dei criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico di cui alla DGR 357/01.
- **DGR 16/2007, Allegato 1:** Indirizzi per la ripermetrazione delle fasce di inondabilità nell'ambito della pianificazione di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico di rilievo regionale – Ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di interventi di sistemazione idraulica.
- **DGR 16/2007, Allegato 2:** Indirizzi per la ripermetrazione delle fasce di inondabilità nell'ambito pianificazione di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico di rilievo regionale – Ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di studi di maggior dettaglio.
- **DGR 1338/2007, Allegato 1:** Indirizzi per ripermetrazione e riclassificazione delle frane attive e quiescenti che determinano aree a suscettività elevata e molto elevata, a seguito di studi di maggior dettaglio nella pianificazione di bacino di rilievo regionale.
- **DGR 265/2010:** Integrazioni e specificazioni alla DGR 1338/07, recante “indirizzi per la ripermetrazione e riclassificazione delle frane attive e quiescenti, che determinano aree a suscettività al dissesto elevato e molto elevata, a seguito di studi di maggior dettaglio nella pianificazione di bacino di rilievo regionale”.
- **DGR 357/2008:** Criteri ed indirizzi tecnici per la verifica e valutazione delle portate e degli idrogrammi di piena attraverso studi idrologici di dettaglio nei bacini idrografici liguri - Parte I - Linee guida.
- **DGR 1634/2005, Allegato 1:** Indirizzi procedurali per l'aggiornamento di di bacino regionali vigenti in relazione a modifiche dei valori delle portate di piena di riferimento.
- **DGR 226/2009:** Criteri e direttive in materia di asportazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua dei bacini idrografici regionali
- **DGR 894/2010:** Indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale relativi alle istanze di varianti ai piani di bacino vigenti, ex l.r. 58/2009
- **DGR 1361/2010:** Indirizzi procedurali e modalità operative per l'espressione dei pareri di compatibilità degli interventi di sistemazione idraulica e geologica di cui all'art. 5, c.1, lett. d), l.r. 58/2009.
- **DGR 91/2013:** Criteri ed indirizzi per l'individuazione di aree a minor pericolosità relativa nella fascia B dei piani di bacino regionali
- **DGR 723/2013:** Indirizzi interpretativi in merito alle definizioni di interventi urbanistico-edilizi richiamate nella normativa dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico

ALLEGATI TECNICI OGGETTO DI VARIANTE

ALLEGATO 1: INDAGINI DI DETTAGLIO A SUPPORTO DI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE IN AREE CLASSIFICATE Pg3b IN ASSENZA DI STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE ADEGUATO AL PIANO DI BACINO

Nelle aree classificate ad elevata pericolosità al dissesto P_{g3b} , gli interventi di nuova costruzione sono ammessi qualora previsti dallo strumento urbanistico comunale adeguato al Piano attraverso l'effettuazione della verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con il quadro dei dissesti del piano come stabilito all'art. 19 della presente normativa.

Nelle more della definizione di tale processo gli interventi di nuova costruzione sono consentiti a fronte del parere vincolante dell'Ufficio regionale competente espresso sulla base di una indagine di maggior dettaglio, presentata dal Comune, che deve osservare i seguenti contenuti minimi.

In particolare le indagini di maggior dettaglio sono dirette a:

- a) analizzare e verificare in sito, sulla base dell'acquisizione di dati in sede locale, quegli elementi che hanno portato nel piano di bacino, in base all'applicazione della metodologia di cui alla specifica Linea guida n. 2 /2000 "Indicazioni metodologiche per la redazione della carta di suscettività al dissesto dei versanti", alla classificazione della suscettività al dissesto elevata (acclività, litologia, elementi geomorfologici, potenza e granulometria delle coltri, stato della roccia, uso del suolo, e classificazione idrogeologica ecc.);
- b) verificare che, in coerenza con la metodologia di classificazione sviluppata nel piano, tali aree pur presentando caratteristiche fisiche tali da confermare il relativo inquadramento nella classe di suscettività al dissesto elevata, determinino un livello di pericolosità più contenuto rispetto a quello rappresentato dalle frane quiescenti, tale da poter sostenere anche interventi di nuova edificazione;
- c) inquadrare, analizzare e valutare i dati acquisiti, alla scala di maggior dettaglio, nel contesto più ampio dell'unità geomorfologica nella quale è inserita l'area di interesse, al fine di verificarne, a scala di versante, le eventuali interferenze negative con l'intervento proposto e dimostrare che le condizioni di suscettività del territorio a contorno dell'area di intervento non interferiscano negativamente sull'intervento stesso;
- d) dimostrare che l'attuazione della tipologia d'intervento proposto non aggravi il grado di suscettività al dissesto dell'area ma, anzi, permetta il miglioramento delle condizioni di stabilità dell'areale interessato, attraverso opportune e possibili opere volte a modificare, in senso favorevole la stabilità, i fattori geologici e geotecnici determinanti il relativo grado di suscettività al dissesto.
- e) individuare ed analizzare le particolari condizioni di criticità locali rilevate la cui considerazione comporti, eventualmente, la necessità di adottare in sede di progettazione degli interventi, specifiche modalità di attuazione degli stessi, finalizzate ad assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità e il non aumento del rischio idrogeologico.

[OMISSIS]